



CITTA' DI TUSA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA N. 31 DEL 09/10/2024

OGGETTO: Modifica Ordinanza Sindacale n. 65 del 25/06/2013 – “Istituzione Area Pedonale Urbana Belvedere”.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 65 del 25/06/2013, con la quale veniva istituita l'AREA PEDONALE URBANA PERMANENTE nella zona BELVEDERE;

PRESO ATTO del punto 1 di detta Ordinanza, che testualmente recita:

AREA PEDONALE URBANA PERMANENTE nella zona BELVEDERE, con interdizione della circolazione e della sosta dalle ore 00,00 alle ore 24,00 a tutte le categorie di veicoli a motore e animali.

In deroga alla presente ordinanza sono previste le seguenti autorizzazioni, con le sotto elencate modalità:

- a) *POSSESSORI DI GARAGE. Transitato consentito esclusivamente per raggiungere i garage, muniti di specifico contrassegno;*
- b) *TITOLARE DI ESERCIZIO COMMERCIALE. Transitato consentito esclusivamente per le operazioni di carico e scarico merci, da effettuare unicamente nelle fasce orarie 09,00 / 11,00 e 15,00 / 16,00, con esclusione dei festivi, munito di specifico contrassegno.*

Per entrambe le tipologie di autorizzazioni la sosta è sempre vietata.

Nessun veicolo, ad eccezione di quelli sopra specificati, potrà ivi transitare e/o sostare.

In caso di particolari necessità da parte dei residenti, sarà consentito l'accesso, previa richiesta da effettuarsi presso l'Ufficio di Polizia Municipale, che rilascerà apposito contrassegno provvisorio, da esporre sul veicolo autorizzato.

Sono esentati dalla limitazione al transito, senza limitazioni temporali, le seguenti categorie di veicoli:

- *Veicoli della Polizia Municipale;*
- *Veicoli della Polizia di Stato – Carabinieri - Guardia di Finanza - Corpo Forestale – Vigili del Fuoco Protezione Civile;*
- *Veicoli di Pronto intervento e soccorso;*
- *Veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (ad esclusione della sosta, che sarà riservata negli appositi stalli all'inizio dell'area pedonale;*
- *Veicoli per il servizio di raccolta dei rifiuti.*

TENUTO CONTO delle lamentele espresse dai residenti (esclusi dall'autorizzazione al transito), che rappresentano il disagio di non poter raggiungere agevolmente le proprie abitazioni per poter effettuare le operazioni di carico e scarico;

RITENUTO di poter accogliere le richieste degli stessi, consentendo la deroga al transito in favore dei residenti e/o dimoranti, a modifica dell'Ordinanza sopra citata;

VISTI gli Artt. 3, 5 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 30 Agosto 2000 n. 267;

RITENUTO doversi procedere in merito;

ORDINA

Che venga modificato il punto 1 dell'Ordinanza Sindacale n. 65 del 25/06/2024, nel modo seguente:

- 1. AREA PEDONALE URBANA PERMANENTE nella zona BELVEDERE, con interdizione della circolazione e della sosta dalle ore 00,00 alle ore 24,00 a tutte le categorie di veicoli a motore e animali.**

In deroga alla presente ordinanza sono previste le seguenti autorizzazioni, con le sotto elencate modalità:

- a) POSSESSORI DI GARAGE.** Transito consentito esclusivamente per esclusivo accesso ai garage;
- b) RESIDENTI e/o DIMORANTI.** Transito consentito esclusivamente per raggiungere le proprie abitazioni, per il tempo strettamente necessario a consentire le operazioni di carico e scarico;
- c) TITOLARE DI ESERCIZIO COMMERCIALE.** Transito consentito esclusivamente per le operazioni di carico e scarico merci, da effettuare unicamente nelle fasce orarie 09,00 / 11,00 e 15,00 / 16,00, con esclusione dei festivi.

Gli aventi diritto dovranno tenere esposto sulla parte anteriore dei veicoli, in modo ben visibile apposito contrassegno.

Resta inteso che vengono confermate le altre esenzioni, senza limitazioni temporali.

Per tutte le tipologie di autorizzazioni la sosta è sempre vietata.

Sono esentati dalla limitazione al transito, senza limitazioni temporali, le seguenti categorie di veicoli:

- Veicoli della Polizia Municipale;
- Veicoli della Polizia di Stato – Carabinieri - Guardia di Finanza - Corpo Forestale – Vigili del Fuoco Protezione Civile;
- Veicoli di Pronto intervento e soccorso;
- Veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (ad esclusione della sosta, che sarà riservata negli appositi stalli all'inizio dell'area pedonale);
- Veicoli per il servizio di raccolta dei rifiuti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rimanda a quanto prescritto nell'Ordinanza Sindacale n. 65 del 25/06/2013.

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

- Che venga abrogata ogni altra norma in contrasto con quelle previste nella presente Ordinanza;
- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'ALBO PRETORIO on-line;
- Che venga trasmessa a:
POLIZIA MUNICIPALE;
CARABINIERI;
FORESTALE;
UFFICIO TECNICO;
- Che la Polizia Municipale predisponga il rilascio delle autorizzazioni secondo la tipologia di utilizzo e l'istruttoria di tutte le richieste;
- Che il periodo di validità delle autorizzazioni abbia una scadenza triennale, che sarà riportata sui contrassegni;
- Che il rinnovo delle autorizzazioni permanenti deve essere richiesto 15 giorni prima della scadenza;
- Che l'Ufficio Tecnico Comunale proceda sollecitamente ad attivare il personale idoneo per l'installazione della segnaletica;

AVVERTE

- Chiunque usi in modo improprio, o senza averne titolo, o con validità scaduta, i contrassegni di cui al presente provvedimento, incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente C.d.S.
- In caso di contraffazione dei contrassegni si procederà, oltre ai provvedimenti amministrativi, anche ai sensi del Codice Penale.
- A carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle norme del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.
- Avverso il presente provvedimento è consentito, a chi ne abbia interesse, di presentare ricorso: entro 30 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici; entro 30 giorni al TAR Sicilia.

Dalla Residenza Municipale, 09/10/2026



IL SINDACO
Avv. Angelo Judisca